

Legge federale sull'assicurazione malattie

(LAMal)

(Misure di contenimento dei costi – Definizione di obiettivi in materia di costi e di qualità)

Modifica del 29 settembre 2023

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 2021¹,

decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 2 lett. d ed e, nonché 4

² I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato nel caso in cui i dati aggregati non siano sufficienti per l'adempimento dei seguenti compiti e i dati di ogni assicurato non possano essere raccolti in altro modo:

- d. stabilire gli obiettivi in materia di costi di cui all'articolo 54;
- e. misurare gli obiettivi in materia di qualità e l'efficienza sotto il profilo dei costi.

⁴ L'Ufficio federale mette i dati rilevati a disposizione dei fornitori di dati, dei Cantoni, della ricerca, della scienza e del pubblico.

Art. 32 cpv. 3 e 4

³ Le prestazioni per le quali vi sono indizi che non sono o non sono più efficaci, appropriate o economiche sono valutate mediante una procedura basata su dati probanti. La procedura si basa su criteri trasparenti e sulle più recenti conoscenze scientifiche ed è proporzionata allo scopo.

⁴ Le prestazioni che non soddisfano i criteri dell'efficacia, appropriatezza ed economicità secondo la procedura basata su dati probanti non sono remunerate dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

¹ FF 2021 2819

² RS 832.10

Assicurazione malattie. LF (Misure di contenimento dei costi
– Definizione di obiettivi in materia di costi e di qualità)

Art. 46 cpv. 4^{bis}

^{4bis} L'autorità verifica la convenzione tariffale entro un anno dalla sua presentazione. Può prorogare una volta tale termine se i partner tariffali devono completare la domanda di approvazione in determinati settori chiaramente definiti.

Art. 46a Adeguamento di una convenzione tariffale che non soddisfa più i requisiti legali

¹ L'autorità d'approvazione può esigere che i partner tariffali adeguino una convenzione tariffale già approvata se accerta che quest'ultima non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 46 capoverso 4.

² Se i fornitori di prestazioni e gli assicuratori non si accordano entro un anno su un adeguamento della convenzione tariffale, l'autorità revoca l'approvazione che ha rilasciato e, sentite le parti interessate, stabilisce la tariffa.

³ Nell'esercizio dei propri poteri l'autorità cantonale competente può, nel caso di strutture tariffali nazionali che si rivelano inadeguate, stabilire tariffe differenziate in base ai campi di specializzazione medica o ai gruppi di fornitori di prestazioni. Tiene conto degli eventuali adeguamenti operati dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 43 capoverso 5^{bis}.

Art. 48

Abrogato

Art. 49 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Il Consiglio federale può adeguare le strutture se queste ultime si rivelano inadeguate e se le parti alla convenzione non si accordano su una revisione.

Art. 52 cpv. 3, secondo periodo

³ ... Il DFI designa le analisi effettuate nel laboratorio dello studio medico per le quali la tariffa può essere stabilita secondo l'articolo 46. ...

Art. 53 cpv. 1

¹ Contro le decisioni dei governi cantonali ai sensi degli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 46a capoverso 2, 47, 47b capoverso 2, 51 e 55 può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Assicurazione malattie. LF (Misure di contenimento dei costi
– Definizione di obiettivi in materia di costi e di qualità)

Titolo prima dell'art. 54

Sezione 5: Misure destinate a contenere l'evoluzione dei costi

Art. 54 Obiettivi in materia di costi e di qualità

Sentiti gli assicuratori, gli assicurati, i Cantoni e i fornitori di prestazioni, il Consiglio federale stabilisce obiettivi quadriennali in materia di costi e di qualità riguardo alle prestazioni.

Art. 54a Obiettivi dei Cantoni in materia di costi e di qualità

¹ Tenendo conto degli obiettivi stabiliti dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 54, ogni Cantone può stabilire propri obiettivi quadriennali in materia di costi e di qualità.

² Prima di stabilire i propri obiettivi, il Cantone sente gli assicuratori, gli assicurati e i fornitori di prestazioni.

Art. 54b Termini

Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi in materia di costi e di qualità almeno 12 mesi prima dell'inizio del quadriennio cui essi si riferiscono.

Art. 54c Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

¹ Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

² La Commissione è responsabile del monitoraggio dei costi e della qualità. Sorveglia l'evoluzione nei singoli settori di prestazioni ed elabora all'attenzione della Confederazione e dei partner tariffali raccomandazioni concernenti le misure. Pubblica le proprie decisioni.

³ Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione. Assicura la rappresentanza equa degli assicuratori, degli assicurati, dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni nonché degli specialisti.

Art. 56 cpv. 5

⁵ I fornitori di prestazioni e gli assicuratori prevedono nelle convenzioni tariffali misure destinate a garantire l'impiego appropriato e l'economicità delle prestazioni. Essi vegliano in particolare affinché:

- a. l'assunzione dei costi nel singolo caso sia esaminata secondo criteri uniformi e tenendo conto delle linee guida cliniche;
- b. sia evitata una ripetizione inutile di atti diagnostici, quando l'assicurato consulta più fornitori di prestazioni.

Assicurazione malattie. LF (Misure di contenimento dei costi
– Definizione di obiettivi in materia di costi e di qualità)

II

Disposizione transitoria della modifica del 29 settembre 2023

Gli obiettivi in materia di costi e di qualità sono stabiliti per la prima volta per l'anno civile che inizia due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa è il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 10 marzo 2020³ «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)».

³ Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

⁴ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ FF 2020 4282